

IL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (Provincia di Savona)

In attuazione del D.M. 7 giugno 1999 e della Legge n°431 del 9 dicembre 1998 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1217 del 03/11/2015, pubblicata sul B.U.R n. 47- parte II – del 25.11.2015,

FMANA

il bando di concorso per l'assegnazione del Fondo Nazionale per il sostegno alle locazioni, in forza della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, annualità 2015".

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n°431 (fondo sociale affitti).

ARTICOLO 1

- 1. Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.
- 2. Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.
- 3. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00=.
- 4. Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente al l'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione e risieda alla data di pubblicazione del D.G.R.N. 1217 DEL 03/11/2015 da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Liguria, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n.

133;

- b) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 1281 del 17/10/2014 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti i I nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€125.669,93);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno:
- g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00=;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario);
 - i) Canone annuo di locazione, come contrattualmente stabilito, non superiore ad € 7.800,00=;
 - 5. I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2

- 1. Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore;
- 2. Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00= (pertanto non si darà luogo alla liquidazione in caso "il contributo teorico" risulti inferiore a € 500,00=);
- 3. Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=;

- 4. Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno:
- 5. Nell'ipotesi il richiedente abbia già subito la predetta riduzione del contributo teorico per il Fondo Sociale affitti anno 2014 (di cui al precedente comma), la stessa non è riapplicata nella procedura di determinazione del contributo teorico per il fondo Sociale affitti anno 2015;
- 6. Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare del richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente;
- 7. Nel caso di decesso del conduttore di alloggio ammesso nella graduatoria, il contributo potrà essere devoluto ai soli eredi che fanno parte (all'atto della presentazione della domanda) del nucleo familiare del de cuius richiedente e che continuino a condurre l'alloggio. In tutti gli altri casi il contributo spettante verrà annullato ed inserito nuovamente nel fondo per essere ridistribuito proporzionalmente tra gli altri aventi diritto
- 8. Qualora le risorse assegnate dovessero essere insufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi, si provvederà alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti facenti parte dell'elenco degli aventi diritto;

ARTICOLO 3

- 1. Le domande redatte sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali, debbono essere consegnate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune - Piazza Libertà - a partire dal giorno 01 MARZO 2016 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 MARZO 2016, pena di inammissibilità.
- 2. L'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla distribuzione dei moduli (pubblicati anche sul sito web del Comune di Borghetto S. Spirito, all'indirizzo www.borghettosantospirito.gov.it) presso la sede di Palazzo Pietracaprina in Piazza Libertà, primo piano, nei seguenti giorni ed orari:
 - lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- 3. Alle domande stesse deve essere allegata la seguente documentazione:
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro con attestazione di avvenuta registrazione per l'anno 2015;
- Copia delle ricevute del canone di locazione pagato nell'anno 2015 al netto degli oneri accessori, o documento originale equipollente;
- Copia della dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno precedente (rilasciata dopo il 15 gennaio 2016) e riguardante il nucleo familiare presente alla data dell'emanazione del bando comunale;
- Copia del documento d'identità del richiedente il contributo, in corso di validità;

- Per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea copia del permesso di soggiorno nonché dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante la residenza storica;
- Modello B "Monitoraggio della condizione abitativa" debitamente compilato;

ARTICOLO 4

Ai sensi dell'art. 8 delle DISPOSIZIONI E CRITERI ATTUATIVI DEL FONDO SOCIALE AFFITTI (FSA) di cui all'allegato 2 della DGR 153/2015:

- 1 I Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Uffici Catastali Agenzia delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.
- 2 La Regione effettua, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, in attuazione del protocollo di intesa approvato con DGR 257 del 14 marzo 2008, ferme restando le disposizioni dell'art. 4, comma 7, d.lgs. n. 109/1998, e artt.71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
- 3 Per l'attuazione del comma 2, le Amministrazioni comunali trasmettono alla Regione, nei modi e nelle forme indicate dal presente articolo, le informazioni essenziali alla determinazione dell'I.S.E.E. relative ad un campione dei propri beneficiari.
- 4 Il predetto campione risulta formato da tutti i richiedenti con ISE compreso tra 0 e 6.000,00 Euro. Nel caso il campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale degli altri beneficiari (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%). Nel caso, invece, il campione sia superiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale (random) nell'ambito dei beneficiari con ISE nullo o comunque d'importo inferiore a 6.000,00 Euro fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%).
- 5 In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto.
- 6- Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013
- 7- Fermo restando le sanzioni penali previste dagli art. 46 e 47 del D.P.R 445 del 28/12/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, si provvederà alla revoca del beneficio concesso che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

ARTICOLO 5

1- Il Comune di Borghetto S. Spirito, verificata la regolarità delle domande presentate, provvederà alla formazione della lista degli aventi diritto sulla

base di quanto previsto dal presente bando, stilando un unico elenco di beneficiari ammessi;

- 2- L'elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito del Comune di Borghetto S. Spirito con le modalità in uso e per un periodo di giorni 15;
- 3- Le comunicazioni agli interessati (ammissione, liquidazione ecc..) si considerano soddisfatte mediante pubblicazione all'Albo pretorio e/o sul sito web del Comune, salvo diversa disposizione comunale;
- 4- Avverso la graduatoria definitiva gli interessati possono far pervenire all'Ufficio Servizi Sociali reclamo scritto non oltre i 15 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria. Sui ricorsi presentati l'Ufficio Servizi Sociali deciderà, con decisione inappellabile nei successivi 15 giorni;

ARTICOLO 6

Il Comune trasmetterà alla regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "disposizioni e criteri attuativi FSA 2015", mediante il portale regionale dedicato;

ARTICOLO 7

Per ogni informazione o chiarimento in merito alle procedure oggetto del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali di Palazzo Elena Pietracaprina in Piazza Libertà, con il seguente orario:

lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Borghetto S. Spirito, lì 29/02/2016



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE - ANNUALITÀ 2015 ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.C. N. 31 DEL 26/02/2016 IL COMUNE DI BORGHETTO S. SPIRITO

EMANA

IL BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE - ANNUALITÀ 2015 - ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431

IL TESTO INTEGRALE DEL BANDO, CON I REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBU-TO ED I MODULI PER PRESENTARE LA DOMANDA SONO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE

WWW.BORGHETTOSANTOSPIRITO.GOV.IT

LO STAMPATO DEL MODULO DELLA DOMANDA È DISPONIBILE ANCHE PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DI PIAZZA LIBERTÀ, PRIMO PIANO E PUO' ESSERE RITIRATO NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:

LUNEDÌ E GIOVEDÌ

10,00/12,00

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DI PIAZZA LIBERTÀ, PRIMO PIANO, NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:

LUNEDÌ E GIOVEDÌ 10,00/12,00

A PARTIRE DAL 1 MARZO 2016 ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2016, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ.

Borghetto S. Spirito, lì 29/02/2016